



Comune di Sondrio

DETERMINAZIONE SERVIZIO SEGRETERIA

Reg. Part. N. 53

Registro Generale Determinazioni N. 1599

Sondrio, li 26/11/2025

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA, INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO SINTEL, DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI COMUNALI A PAGAMENTO, OLTRE A PRESTAZIONE COMPLEMENTARE CONSISTENTE NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA RELATIVAMENTE AGLI STALLI DIVERSI DA QUELLI IN CONCESSIONE PER IL TRAMITE DEGLI AUSILIARI DELLA SOSTA. PERIODO OTTO ANNI, CON OPZION - RETTIFICA IN AUTOTUTELA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI

RICHIAMATA la determinazione reg. gen. n. 1485/2025 con la quale era stata indetta la procedura aperta di cui all'oggetto;

ATTESO che dopo la pubblicazione della documentazione di gara è pervenuta da parte del seguente soggetto "Associazione Italiana Operatori Sosta e Mobilità" la nota in data 25-11-2025 registrata al protocollo comunale in data 25-11-2025 al n. 0041789 con la quale, in estrema sintesi, vengono avanzate le seguenti censure nei riguardi della documentazione:

- a) previsione asseritamente illegittima del requisito di partecipazione di iscrizione all'albo dei soggetti privati abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i. (art. 6.1 lett. b del disciplinare di gara). Il motivo di illegittimità viene individuato nell'introduzione di un limite alla concorrenza;
- b) asserita difformità rispetto alle previsioni dell'art. 208 del Codice della Strada della previsione del disciplinare di gara (art. 3, punto b) nella parte in cui prevede una compartecipazione a favore del concessionario degli incassi derivanti dall'attività di accertamento degli illeciti amministrativi per le infrazioni rilevate negli stalli diversi da quelli in concessione. In particolare la modalità percentuale indicata dal disciplinare di gara sarebbe assimilabile alla fattispecie presa in esame dalla Sentenza della Corte di Cassazione Sez. VI Pen. 17/03/2010 n. 10620;

- c) presunto contrasto tra l'indicazione del CCNL applicato al personale operante nella gestione del parcheggio a raso ubicato di fronte all'Ospedale di Sondrio rispetto a quanto indicato nel Codice ATECO 52.21.50 riferito esplicitamente alla gestione di parcheggi e autorimesse;

DATO ATTO che ad oggi non è pervenuta alcuna offerta nella procedura di gara di che trattasi;

RITENUTO che in merito alle censure mosse dal soggetto "Associazione Italiana Operatori Sosta e Mobilità" possano essere svolte le seguenti considerazioni:

sub a):

da un'apposita ricerca delle pronunce del Consiglio di Stato sulla materia (si confrontino Consiglio di Stato sent. n. 6354/2008, sent. n. 1396/2011, sent. n. 146/2012, sent. n. 7654/2025) emerge che la giurisprudenza amministrativa prevalente è orientata nel senso di ritenere che il requisito di partecipazione di iscrizione all'albo dei soggetti privati abilitati alla gestione delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i. sia possibile solo ove il contenuto dell'affidamento riguardi l'esercizio di attività accertative di entrate comunali da ciò esulando la mera esazione delle tariffe di sosta. L'esazione della sosta costituisce, infatti, un ricavo per l'aggiudicatario e non implica "maneggio della pecunia pubblica", essendo le entrate comunali rappresentate dai canoni versati dall'aggiudicatario all'Ente e da quota parte delle sanzioni per il mancato pagamento della sosta elevate dagli "ausiliari del traffico", i quali non hanno potere di elevare sanzioni per violazioni del codice della strada. Inoltre, nel caso di specie, il servizio verrà svolto mediante l'istituto della concessione e, in tale schema contrattuale, caratterizzato da una più intensa allocazione del rischio in capo all'operatore economico rispetto all'istituto dell'appalto di servizi, il concessionario ha il diritto di incamerare le tariffe a carico dell'utenza, con assunzione da parte del gestore del rischio di insolvenza e mancato pagamento (come confermato all'art. 28 comma 3 del capitolato, che prevede testualmente: <<nulla sarà dovuto al Concessionario in caso di mancato incasso delle sanzioni, per qualsivoglia ragione, da parte del Comune di Sondrio>>).

Il rilievo appare quindi fondato e pertanto, nell'esercizio del potere di autotutela, occorre procedere:

- alla soppressione della lettera b) dell'art. 6.1 del disciplinare di gara;
- alla soppressione del punto 4b) della domanda di partecipazione allegato "A" al disciplinare di gara;
- alla rettifica in tal senso anche della parte della determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 1485/2025 laddove nel testo di detta determina si fa riferimento al predetto requisito di idoneità professionale intendendosi altresì apportate agli altri documenti di gara le modifiche conseguenti, anche se non espressamente riportate;

sub b):

la censura rivolta all'art. 3, punto b) non ha pregio in quanto la lettura fornita dall'istante non è corretta.

La previsione letterale è la seguente:

<<b) Prestazione complementare consistente nell'esercizio delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta relativamente agli stalli diversi da quelli in concessione (sempre per il tramite degli ausiliari della sosta):

in tal caso, il Concessionario comparteciperà nella misura agli incassi derivanti dall'attività di accertamento di illeciti amministrativi per gli stalli in questione, applicandosi una compartecipazione in misura del 70% a favore del Comune e la restante parte del 30% a favore del Concessionario di quanto effettivamente incassato dal Comune.>>

La previsione si riferisce, quindi, testualmente, ad un servizio aggiuntivo posto in essere dagli ausiliari della sosta e limitatamente agli stalli diversi da quelli in concessione.

La portata della previsione è chiarita dall'art. 7 del Capitolato, il quale prevede in modo evidente che l'attività è limitata alla gestione, controllo e monitoraggio della sosta, senza custodia, nelle aree di sosta non a pagamento quali aree riservate alle persone con disabilità, al carico scarico merci, a veicoli elettrici, sosta fuori dagli appositi spazi e c.d. aree rosa (circa 160 posti-auto complessivi).

Trattasi di attività supplementare che il concessionario deve eseguire per il tramite del proprio personale, remunerato in percentuale pari al 30% degli incassi.

La sentenza citata dall'istante si riferisce a fattispecie del tutto differente, innanzi tutto riferita ad un contratto di appalto e non di concessione, in secondo luogo riferito all'applicazione delle sanzioni per eccesso di velocità e, in generale, per le violazioni del codice della strada, fattispecie del tutto differenti rispetto a quelle indicate nella clausola del disciplinare.

Sia la citata clausola del disciplinare, sia l'art. 7 del capitolato, appaiono legittime e non violano le norme del codice della strada;

sub c):

il rilievo non è fondato in quanto dal disciplinare di gara non emerge alcun contrasto così come prospettato. Infatti all'art. 3 del disciplinare di gara è stato fornito un quadro informativo sulla situazione contrattuale preesistente. Sono state precisate le due tipologie di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) attualmente applicate con riferimento alle attività oggetto di gara dagli operatori economici uscenti, rispettivamente:

- concessionario uscente ABACO S.p.A. (gestione generale dei parcheggi pubblici): applica il C.C.N.L. per i dipendenti da azienda del Commercio-Terziario;
- appaltatore uscente AEVV Impianti s.r.l. – ora Acinque Innovazione s.r.l. – Società unipersonale (parcheggio Ospedale): applica il C.C.N.L. Contratto Elettrici.

Ne consegue che all'art. 9 del Disciplinare di gara è stato espressamente previsto che:

“in conformità all'art. 57 del Codice, l'aggiudicatario del contratto è tenuto a garantire l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale e Territoriale indicato in misura prevalente al punto 3 del disciplinare...”

e quindi in caso di affidamenti con più attività, come nel caso di specie, il C.C.N.L. va riferito all'attività prevalente, per i dipendenti da azienda del Commercio-Terziario. Ciò in ottemperanza alla nuova formulazione dell'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, che è integrata dal d.lgs. n. 209/2024, con esplicita indicazione dello strumento metodologico, prevedendo che nei documenti di gara di cui all'art. 17, comma 2, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01;

RILEVATO inoltre, a seguito di una più attenta valutazione della documentazione di gara, che in relazione all'allegato “I” al capitolato speciale indicante le caratteristiche minime dei parcometri sono stati previsti requisiti tecnici con specifiche troppo stringenti in relazione alla tipologia di batteria tampone ed ai sistemi di apertura e chiusura dei parcometri e del controllo da remoto, da che si rende opportuno una loro rimodulazione come da documento che si allega in sostituzione di quello approvato con la citata determinazione reg. gen. n. 1485/2025;

DATO ATTO che il dott. Mauro Bradanini, Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Sondrio, è il Responsabile Unico del Progetto - RUP, ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. 36/2023, nonché dell'art. 6 della Legge 241/1990, e che lo stesso ha delegato il sottoscritto per le attività di approvazione della documentazione di gara, di indicazione della procedura in oggetto e di gestione delle operazioni di gara di prequalifica;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto in forza della delega n. 147/2025/UP in data 10/11/2025 del RUP;

DATO ATTO, altresì, che per la presente determinazione non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse, in capo al dirigente, al responsabile del procedimento, all'istruttore e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo-procedimentali (art. 6-bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art. 1 comma 41 della legge 190/2012) nonché ai sensi del "Codice di Comportamento" di cui al d.P.R. 62/2013 e del vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sondrio;

VISTO:

- il d.lgs. 36/2023 e s.m.i. "Codice dei Contratti pubblici";
- l'art. 191 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267;

RICHIAMATO l'art. 107, comma 3, d.lgs. 267/2000;

VERIFICATA la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000, espressa mediante la sottoscrizione della determinazione stessa;

DETERMINA

- 1) per le ragioni di cui in premessa e qui da intendersi integralmente riportate, in accoglimento parziale della richiesta avanzata "Associazione Italiana Operatori Sosta e Mobilità" con la nota in data 25-11-2025 registrata al protocollo comunale in data 25-11-2025 al n. 0041789, di rettificare in autotutela la documentazione di gara approvata con la determinazione reg. gen. n. 1485/2025 come segue:
 - soppressione della lettera b) dell'art. 6.1 del disciplinare di gara;
 - soppressione del punto 4b) della domanda di partecipazione allegato "A" al disciplinare di gara;
 - rettifica in tal senso anche della parte della determinazione dirigenziale Reg. Gen. n. 1485/2025 laddove nel testo di detta determina si fa riferimento al predetto requisito di idoneità professionale intendendosi altresì apportate agli altri documenti di gara le modifiche conseguenti, anche se non espressamente riportate;
- 2) di non accogliere, per le ragioni di cui in premessa, le restanti richieste di modifica avanzate con la nota citata al punto 1) del dispositivo della presente determinazione;
- 3) di riformulare, per le ragioni di cui in premessa, l'allegato "I" al capitolato speciale come da documento che si allega in sostituzione di quello approvato con la citata determinazione reg. gen. n. 1485/2025;
- 4) di pubblicare la documentazione di gara aggiornata con le medesime modalità previste dalla determinazione reg. gen. n. 1485/2025;
- 5) di inviare la presente all'ufficio protocollo che provvederà a numerarla nel registro generale, conservarla nell'archivio e inoltrarla:
 - all'ufficio messi per la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* per 15 giorni consecutivi;
 - al responsabile del servizio finanziario;
 - al settore servizi finanziari;
 - al Corpo di Polizia Locale;
 - all'ufficio contratti.

Il Dirigente del Settore Servizi Istituzionali
Responsabile della procedura di gara
Livio Tirone
firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005